



*Il Ministro*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*



**Oggetto: direttiva in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto.**

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto in particolare l’art. 9 “Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione” che al comma 1 attribuisce la competenza preminente dei controlli relativi alla sicurezza della navigazione al Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera;

Considerato che, a norma del comma 2 del medesimo articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto;

Vista legge 24 marzo 2012 n. 27, art. 59-ter “*Semplificazione nella navigazione da diporto*” che introduce nel D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (cd. Codice della nautica da diporto) l’art. 49-bis sul “*Noleggio occasionale*”;

Vista la legge 24 dicembre 2012 , n.228 che all’articolo 1 comma 220, prevede l’istituzione dello sportello telematico del diportista, con lo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l’iscrizione e l’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto;

Ritenuto che, in un quadro di generale semplificazione e razionalizzazione delle attività connesse al diporto nautico, sia coerente e opportuno, tra l’altro, indicare uniformi criteri generali in materia di controlli in mare alle unità da diporto svolti per la sicurezza della navigazione, rientranti nelle competenze di questo Ministero;

Considerata, altresì, la necessità di promuovere e rendere stabile il processo di razionalizzazione dei controlli in mare in materia di sicurezza della navigazione da diporto svolti dagli organi di polizia durante la stagione estiva;

Ritenuta l’opportunità, segnalata anche dai rappresentanti dell’utenza nautica diportistica, di ridurre per quanto possibile il fenomeno della duplicazione e reiterazione in ristretti periodi di tempo dei controlli per sicurezza della navigazione, effettuati alle unità da diporto dalle Forze di polizia operanti in mare;



*Il Ministro  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Visto l'esito delle riunioni intervenute con i rappresentanti delle Amministrazioni cui fanno capo le principali forze di polizia operanti in mare, nei quali si è convenuta l'opportunità di procedere in tale ambito ad uniformare l'approccio operativo da parte degli organi di polizia preposti al controllo in mare per la sicurezza della navigazione;

Ritenuto che, nello sforzo di un generale contenimento dei costi, sia possibile mantenere elevato lo standard del sistema dei controlli in mare attraverso la ricerca di una maggiore collaborazione e univocità di intenti tra Organi dello Stato;

Visto il documento elaborato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto sulla base degli esiti dei lavori del tavolo tecnico appositamente istituito con il Comando Generale della Guardia di Finanza, Corpi ai quali è riconducibile il maggior numero dei mezzi e uomini impiegati in mare per tale finalità;

Ritenuta, infine, l'opportunità di emanare specifiche direttive finalizzate ad assicurare, nel quadro della vigente disciplina normativa ed a tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia della vita umana in mare, un dispositivo di sicurezza balneare/diportistica, funzionale ai bisogni dell'utenza, per il giusto temperamento tra gli interessi pubblici (salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza della navigazione e tutela dell'ecosistema marino) e quelli privati;

Viste le proprie precedenti direttive annuali afferenti la sicurezza della navigazione in prossimità della costa, la tutela delle attività di balneazione, il rispetto dell'ambiente;

**EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA**

**1. Modalità di esecuzione e coordinamento dei controlli in mare**

A seguito dei controlli *di routine* sulle unità da diporto non destinate ad uso commerciale, rivolti a verificare:

- il possesso e la regolarità della documentazione di bordo necessaria per la navigazione;
- la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte dal Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto;
- il versamento della tassa di possesso;



*Il Ministro  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

le forze di polizia operanti in mare rilasceranno all'unità soggetta al controllo e in caso di esito positivo dello stesso, un attestato della verifica effettuata (come da facsimile allegato), nonché un bollino autoadesivo le cui caratteristiche tecniche saranno definite con provvedimento di questo Ministero. Detto bollino, da applicare a cura dell'utente su un punto ben visibile dell'unità controllata, attesterà l'avvenuto controllo sull'unità da diporto nella stagione balneare di riferimento, così da evitare ulteriori controlli *di routine* quali quelli sopra evidenziati.

L'azione degli Organi dello Stato operanti in mare sia esercitata nello spirito della massima collaborazione, anche attraverso incontri e tavoli tecnici finalizzati alla redazione di piani congiunti di controllo e, comunque, nell'ottica del migliore impiego ed ottimizzazione delle risorse umane e materiali disponibili, evitando inutili "duplicazioni".

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le Direzioni marittime dovranno promuovere, sul territorio di giurisdizione, il concorso funzionale delle forze di polizia alle attività di controllo in mare.

In tale contesto le componenti operative del Corpo delle Capitanerie di Porto sono disponibili a fornire in anticipo, secondo modalità da concordare a livello provinciale, la propria pianificazione delle uscite dei mezzi navali in modo tale da evitare la duplicazione dei controlli sulle unità da diporto in materia di sicurezza della navigazione.

Resta fermo che ciascuna forza di polizia continuerà ad agire in piena autonomia secondo le rispettive competenze di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria nonché di polizia amministrativa in mare, che non siano correlate ai citati controlli *di routine*.

## **2. Controlli per la sicurezza della balneazione. Stagione estiva 2013.**

I controlli in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione da diporto nel periodo estivo, siano prioritariamente indirizzati:

- a. alla tutela dell'incolumità di bagnanti e subacquei, vigilando sui divieti di transito/navigazione nelle fasce di mare destinate in modo esclusivo alla balneazione;
- b. a vigilare sui tratti di mare in cui è più intenso il traffico diportistico, controllando il rispetto dei limiti connessi alla disciplina delle fasce di navigazione e dell'osservanza dei segnalamenti galleggianti indicanti la presenza di subacquei in immersione;
- c. a svolgere azione di prevenzione sull'uso improprio di moto d'acqua, kite-surf, gommoni volanti, water walking ball e mezzi similari;



*Il Ministro  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

- d. a fornire, compatibilmente con altre esigenze di natura istituzionale, assistenza alle manifestazioni sportive svolte lungo i tratti di costa del litorale nazionale quali regate veliche, gare di motonautica, etc.;
- e. a reprimere le condotte che possano mettere in pericolo la vita umana in mare, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di prevenzione degli abbordi in mare.
- f. a verificare il rispetto della specifica normativa di sicurezza in materia di noleggio di unità da diporto, con particolare attenzione al numero massimo delle persone trasportabili, alle dotazioni di sicurezza e al possesso dei previsti titoli professionali per il comando delle unità adibite a tale attività commerciale.
- g. a prevenire e reprimere la violazione delle norme poste a tutela delle aree marine protette in materia di rifiuti di bordo, oli e batterie esauste.

I Capi di compartimento marittimo provvederanno, infine, ad emanare apposita ordinanza di polizia marittima, secondo le previsioni dell'articolo 8 della legge n. 172/2003, per disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa, con particolare riferimento:

- alle zone di mare riservate esclusivamente alla balneazione, disponendo – d'intesa con gli enti locali – il posizionamento da parte dei concessionari dei mezzi di segnalazione delle predette zone;
- all'utilizzo dei corridoi di lancio per la partenza e l'arrivo delle unità dalla costa;
- alla distanza dalla costa, oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, entro la quale la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento; tale distanza è indicata, in linea di massima, in 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare e in 1000 metri dalle spiagge.

  
Corrado Passera